

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 8

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 ottobre 1992)

### INDICE

BOFFARDI, LIBERTINI: sul problema della dismissione d'uso di edifici militari per destinarli a funzioni civili (4-00105) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i> )	Pag. 139	(4-00066) (risp. ANDÒ, <i>ministro della di- fesa</i> )	Pag. 141
LIBERTINI: sulle modalità di trasmissione delle informazioni di garanzia (4-00085) (risp. MARTELLI, <i>ministro di grazia e giusti- zia</i> )	139	MARTELLI: sulle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità (4-00668) (risp. DE LORENZO, <i>ministro della sanità</i> )	142
LORETO: sull'opportunità di riaprire uno sportello esattoriale a Castellaneta (Taran- to) (4-00142) (risp. GORIA, <i>ministro delle fi- nanze</i> )	140	ROCCHI: sulla protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello (4-00318) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	143
MANCUSO: sulla normativa che disciplina l'uso di aerei dell'Aeronautica militare		sul «Servizio qualità e sicurezza della speri- mentazione animale dell'Istituto superiore di sanità» (4-00898) (risp. AZZOLINI, <i>sottose- gretario di Stato per la sanità</i> )	145



BOFFARDI, LIBERTINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da anni si pone a Genova il problema della dismissione d'uso di edifici militari per destinarli a funzioni civili sotto la diretta competenza del comune di Genova;

che tra queste strutture rivestono una particolare importanza sia l'ex «Magazzino del sale» a Sampierdarena, sia alcuni forti collinari, sia la caserma «Gavoglio»,

gli interroganti chiedono di sapere quale sia l'indirizzo che codesto Ministero intende seguire in risposta alla istanza del comune di Genova finalizzata a quanto sopra e, in particolare, se siano stati definiti e quantificati gli eventuali oneri a carico dell'ente locale.

(4-00105)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. – I forti collinari di Genova sono stati tutti restituiti all'amministrazione finanziaria (l'ultimo in data 4 luglio 1990).

La caserma «Gavoglio» è invece pienamente utilizzata e non se ne prevede la dismissione per il futuro, in quanto in Genova non esistono infrastrutture sostitutive in grado di ospitare gli enti militari che vi trovano attualmente sede.

L'infrastruttura denominata «ex Magazzino del sale» di Sampierdarena, infine, non è in consegna alla Difesa.

*Il Ministro della difesa*

ANDÒ

(24 ottobre 1992)

LIBERTINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

quali misure si possano adottare perchè gli avvisi di garanzia siano ricondotti alla loro natura di salvaguardia del cittadino inquisito anzichè divenire processi sommari e strumenti impropri di lotta politica;

quali misure si possano adottare perchè i procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione siano perseguiti in tempi rigidi e non affossati e insabbiati, come troppo spesso accade;

quale politica il Governo poi in generale intenda perseguire perchè gli scandali connessi a reati contro la pubblica amministrazione o di taglieggiamento dei cittadini non sfocino in enormi polveroni che coinvolgono alla pari colpevoli e innocenti e successivamente divengono oggetto di insabbiamenti e affossamenti. Il polverone indiscriminato, i processi sommari e gli insabbiamenti sono due facce della stessa

medaglia e diffondono sfiducia e scetticismo, approfondendo il solco che separa i cittadini dalle istituzioni.

(4-00085)

(22 maggio 1992)

**RISPOSTA.** - Con riferimento a quanto forma oggetto dell'interrogazione, va osservato che il legislatore ha stabilito che le modalità di trasmissione delle informazioni di garanzia siano tali da rispettare pienamente le esigenze di riservatezza dei destinatari (articolo 369 del codice di procedura penale).

L'eventuale pubblicità successiva all'avvenuta comunicazione dell'atto in questione non è dunque riferibile alla corretta applicazione della normativa esistente, ma può rappresentare l'effetto di anomali comportamenti delle parti interessate.

Per quanto riguarda i tempi di definizione dei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, occorre rilevare che la disciplina generale prevista per la durata delle indagini (articoli 405, 406, 407 e 533 del codice di procedura penale) in riferimento alla data di fissazione dell'udienza (articoli 429 e 132 attuazione, 160 attuazione, 20 regolamento, del codice di procedura penale) non contempla deroga alcuna per i procedimenti suddetti.

Nondimeno, va segnalato che spesso trattasi di procedimenti complessi sia nel profilo investigativo che sotto quello della qualificazione giuridica; ciò che determina una fisiologica dilatazione dei tempi di trattazione.

Eventuali comportamenti non conformi alla normativa vigente potranno essere considerati e valutati nelle sedi proprie.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

MARTELLI

(26 ottobre 1992)

**LORETO.** - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con decreto del Ministro delle finanze n. 16 del 16 ottobre 1988 sono stati determinati numero e dislocazione degli sportelli esattoriali, con conseguente soppressione di un certo numero di essi;

che nell'ambito di questa riorganizzazione fu soppresso l'ufficio di Castellaneta (Taranto) che fu accorpato a quello di Ginosà;

che Castellaneta è un comune che geograficamente è in una posizione baricentrica nella zona occidentale della provincia di Taranto, tanto che è sede di tutti i più importanti uffici pubblici, quali l'USL, il distretto scolastico, la camera di commercio, l'Enel, la SIP, l'INPS, l'UAZ, la compagnia dei carabinieri, la tenenza della Guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato, la diocesi, eccetera;

che la soppressione dello sportello a Castellaneta è stata propiziata soprattutto dall'incuria dell'amministrazione comunale *pro tempore*, che lasciò inevasa una nota dell'intendenza di finanza di Taranto, con la quale venivano richieste alcune notizie che sarebbero state di supporto alla decisione di confermare lo sportello a Castellaneta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, alla luce delle premesse evidenziate, di rivedere la precedente decisione, almeno nel senso di riaprire uno sportello esattoriale a Castellaneta, lasciando inalterato l'ufficio esattoriale di Ginosa.

(4-00142)

(22 maggio 1992)

**RISPOSTA.** - L'opportunità della riapertura dello sportello esattoriale di Castellaneta (Taranto) segnalata dall'onorevole interrogante si colloca nel generale problema dell'assetto territoriale degli sportelli della riscossione.

La questione prospettata infatti potrà essere valutata in occasione della generale revisione della dislocazione degli sportelli di riscossione e della loro eventuale redistribuzione sul territorio delle singole concessioni, problematiche queste che saranno esaminate ai fini della rideterminazione dei compensi da corrispondere ai concessionari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Va tuttavia osservato che qualunque variazione dell'attuale assetto degli sportelli di riscossione dovrà essere effettuata alla stregua dei criteri di efficienza dell'amministrazione, economicità e funzionalità delle concessioni del servizio, valutando altresì gli interessi dei contribuenti facenti parte dei vari ambiti territoriali.

*Il Ministro delle finanze*  
GORIA

(16 ottobre 1992)

**MANCUSO.** - *Al Ministro della difesa.* - L'interrogante chiede di sapere:

quale sia la normativa che disciplina l'uso di aerei dell'Aeronautica militare, per viaggi di carattere assolutamente privato, da parte di ex Presidenti della Repubblica; si veda, in particolare, il recente viaggio a Dublino dell'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga;

quale sia il costo del volo effettuato e a quale amministrazione, o a chi, verrà addebitato l'importo della spesa.

(4-00066)

(7 maggio 1992)

**RISPOSTA.** - Per l'uso degli aeromobili militari per servizio di Stato è prevista una rigorosa procedura, che trova la sua disciplina nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 1984 e nelle disposizioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il volo cui si fa cenno nell'interrogazione è stato eseguito in ottemperanza delle norme citate su direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si soggiunge che, per soddisfare la necessità di trasporto aereo civile dello Stato, nonché di funzionalità e tempestività per l'espletamento delle attività di Governo, la Presidenza del Consiglio con proprio

decreto in data 10 ottobre 1984, reiterativo di analoghi precedenti provvedimenti in materia, ha demandato all'Aeronautica militare il servizio di trasporto civile di Stato, materia peraltro già regolata dallo Stato maggiore dell'Aeronautica con direttiva n. 321/1 del 1977.

*Il Ministro della difesa*

ANDÒ

(24 ottobre 1992)

MARTELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, demanda al Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e previo parere del Consiglio superiore della sanità, l'emanazione di un decreto concernente l'elenco delle alte specialità riconosciute ai fini dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza, con la fissazione dei requisiti minimi di personale, attrezzature e posti-letto che le singole strutture debbono obbligatoriamente possedere;

che con decreto del 29 gennaio 1992 il Ministro della sanità ha emanato l'elenco delle alte specialità e ha fissato i requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità,

l'interrogante chiede di sapere:

1) per quale motivo non siano stati stabiliti nello stesso decreto i requisiti minimi di personale con le caratteristiche di professionalità richieste;

2) per quale motivo, soprattutto, siano stati fissati bacini di utenza per ciascuna alta specialità che comprendono fasce da un minimo di tre milioni ad un massimo di ventuno milioni di abitanti, escludendo, così, la possibilità che la maggior parte delle strutture di alta specialità trovi riferimento nel territorio della regione Sardegna, con grave pregiudizio per gli abitanti di detta regione che si vedrebbero costretti ad emigrare in altra località per fruire della dovuta assistenza specialistica, anche se esistono in Sardegna strutture in possesso dei requisiti previsti dal decreto citato;

3) se sia nelle intenzioni del Governo una revisione del suddetto decreto che, tenendo conto della particolare situazione della regione Sardegna, consenta l'individuazione nel proprio territorio di alcune strutture di alta specialità, almeno in deroga ai bacini di utenza stabiliti nel decreto del 29 gennaio 1992;

4) quale seguito, infine, avrà il più volte citato decreto nella organizzazione delle strutture ospedaliere, soprattutto nella considerazione che, sulla base di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, deputati alla individuazione delle strutture sono il Piano sanitario nazionale ed i Piani sanitari regionali.

(4-00668)

(22 luglio 1992)

RISPOSTA. - Il decreto ministeriale 29 gennaio 1992, concernente l'elenco delle alte specialità e la fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità,

costituisce solo una prima fase di attuazione del disposto di cui all'articolo 5 della legge n. 595 del 1985.

Le problematiche diverse e, più in particolare, quelle evidenziate nell'atto parlamentare sono state già alla valutazione dei competenti organi di questa amministrazione e sono oggetto di ulteriore approfondimento, premesso comunque che è stato intendimento iniziale quello di procedere, negli adempimenti attuativi, per graduali fasi di regolamentazione della materia.

1) I requisiti minimi di personale con le relative caratteristiche di professionalità sono stati considerati e valutati con il supporto del Consiglio superiore di sanità, al fine di una possibile correlazione con gli *standard* di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1988.

Tuttavia il continuo modificarsi dell'ambito normativo del settore sanitario ha fatto ritardare gli adempimenti, essendo stato ritenuto opportuno collegare i parametri in questione con la nuova disciplina del riordino del Servizio sanitario nazionale per una giusta omogeneizzazione dei servizi nella nuova collocazione di alcune strutture ospedaliere a ciò interessate.

2) Peraltro, la fissazione già avvenuta dei bacini di utenza richiamati dall'onorevole interrogante ha tenuto conto dell'esigenza primaria di evitare da subito un inutile eccessivo proliferare di strutture di alta specialità, a fronte anche del preciso obiettivo della economia della spesa.

3) Può essere data assicurazione, inoltre, che una particolare attenzione del Ministero della sanità è stata riservata a situazioni specifiche regionali e ovviamente, in tale contesto, non potrà non essere tenuta presente la situazione della Sardegna che, proprio secondo intendimenti dello stesso Governo, potrebbe essere dotata di autonome strutture di alta specializzazione.

4) Richiamando, infine, quanto evidenziato al punto 1), si fa presente che, per quanto attiene alla «organizzazione delle strutture ospedaliere», non si può prescindere dal necessario raccordo con i piani sanitari regionali e nazionali, così come giustamente segnalato nell'interrogazione parlamentare.

Tanto premesso, quindi, in ordine alle specifiche tematiche non ancora disciplinate o da rettificare o meglio individuare, saranno di certo apportate le necessarie integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 29 gennaio 1992 di cui trattasi.

*Il Ministro della sanità*  
DE LORENZO

(21 ottobre 1992)

ROCCHI. - *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* -  
Premesso:

che a seguito della legge 14 ottobre 1985, n. 623, sulla protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello è stata nominata una commissione tecnica con rappresentanze di tutte le parti interessate;

che in base alla stessa legge le regioni dovevano comunicare al Governo l'esatto censimento degli allevamenti e degli animali da allevamento presenti sul proprio territorio,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia stato il lavoro della commissione tecnica, e con quali risultati;

quante regioni abbiano fornito lo studio, quali non lo abbiano ancora fatto e con quali motivazioni;

se non si ritenga di procedere ad un rinnovo della commissione tecnica e ad un impulso dei suoi lavori.

(4-00318)

(16 giugno 1992)

**RISPOSTA.** - In merito agli aspetti applicativi della legge 14 ottobre 1985, n. 623, sulla protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello, oggetto dell'atto parlamentare summenzionato, in riferimento ai diversi quesiti posti si è in grado di precisare quanto segue.

La commissione tecnica prevista dall'articolo 4 di detta legge è stata insediata inizialmente nel primo trimestre del 1987, conducendo successivamente i propri lavori per tre anni con pieni poteri e, da ultimo, in regime di *prorogatio* in attesa di venir ricostituita secondo il disposto legislativo.

Non appena saranno state esaurite le diverse operazioni tecnico-amministrative tuttora in corso per il suo rinnovo, tale collegio - prevedibilmente entro la fine del corrente anno - potrà tornare di nuovo ad operare attraverso nuove riunioni.

Nella prima fase dei suoi lavori erano stati creati tre distinti «gruppi di lavoro», ciascuno finalizzato alla specifica trattazione dei diversi temi: «macello», «allevamento» e «trasporti».

Il lavoro finora svolto dalla commissione è stato senza dubbio approfondito e proficuo, tanto che i diversi suggerimenti dei tre «gruppi di lavoro» dianzi ricordati hanno potuto costituire utilissimo contributo per i delegati del nostro paese che seguivano, frattanto, i lavori dei paralleli «gruppi» delle Comunità europee diretti alla progressiva stesura delle proposte di direttive comunitarie sulla protezione degli animali nei macelli, negli allevamenti e nei trasporti.

Tanto più fruttuosi, quindi, appariranno i lavori di detta commissione tecnica allorchè i competenti servizi veterinari di questo Ministero dovranno procedere agli adempimenti tecnico-sanitari di competenza per il recepimento della conseguente normativa comunitaria.

Oltretutto, è facile prevedere che, dopo l'esperienza acquisita nella prima fase dei propri lavori, la commissione potrà proseguirli in modo molto più agile e veloce, specialmente se affrancata da dannosi intralci di carattere burocratico. Va ricordato, in questo senso, che - ad esempio - in passato non tutte le regioni hanno tempestivamente fornito la situazione dei propri allevamenti, in adempimento alla specifica prescrizione dell'articolo 4 della stessa legge n. 623 del 1985 ed è agevole comprendere come un quadro informativo incompleto, o comunque frammentario, su aspetti fondamentali abbia inevitabilmente



ostacolato una corretta «mappatura» del territorio ai fini dell'attuazione della legge.

Ciò significa che anche a livello territoriale i relativi adempimenti non sono avvenuti in modo uniforme.

In un primo tempo le regioni si sono di fatto limitate ad inviare notizie generiche o parziali e solo in un secondo tempo alcune di esse - nel 1990 - (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna) sono state in grado di fornire dei «modelli» realmente «compilati» ed esaurienti.

È auspicabile per l'immediato futuro che, costituita la nuova commissione, la crescente incidenza nei costumi dei principi di civiltà e di protezione degli animali fatti propri da tale normativa trovi maggior sensibilità e coerente impulso in tutti i rappresentanti regionali, nell'interesse di lavori sempre più efficaci.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
AZZOLINI

(13 ottobre 1992)

ROCCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che in base al decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1992, n. 286, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1992, è stato istituito il «Servizio qualità e sicurezza della sperimentazione animale dell'Istituto superiore di sanità»;

che tale decreto prevede l'istituzione di un Comitato tecnico scientifico con diversi compiti fra i quali anche quello «di attuazione della direttiva CEE 609/86»;

che i membri di tale Comitato saranno nominati dal direttore dell'Istituto superiore di sanità,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le linee pratiche di intervento del Servizio;

come darà attuazione alla direttiva CEE 609/86 e se sarà l'unico servizio ad occuparsene;

come intenda operare, con quali mezzi, collaborazioni anche estere;

se non intenda dare rappresentanza alle associazioni antivivisezioniste, all'interno del Comitato tecnico scientifico, con uno o più membri qualificati sul piano sia scientifico che biomedico.

(4-00898)

(31 agosto 1992)

RISPOSTA. - *In merito ai quesiti posti con l'atto parlamentare summenzionato, deve precisarsi quanto segue.*

L'istituzione, ad opera del decreto ministeriale 31 gennaio 1992, n. 286, del «Servizio qualità e sicurezza della sperimentazione animale» presso l'Istituto superiore di sanità risponde a ben determinate ed attuali esigenze del settore, a loro volta collegate all'accresciuta sensibilità sociale alle problematiche connesse all'impiego degli animali nelle diverse procedure scientifiche sperimentali.

D'altra parte, è indubbio che le linee pratiche di intervento di tale Servizio devono necessariamente risultare coerenti con gli adempimenti per esse previsti da detto decreto istitutivo e, nello stesso tempo, con quelli imposti dal decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116, in attuazione della direttiva n. 86/609 CEE sulla «protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici», dettagliatamente illustrati dalle indicazioni diramate da questo Ministero con circolare 26 agosto 1992, n. 32.

In tale senso detto Servizio sta ora provvedendo agli adempimenti normativi, da definire entro il 1° gennaio 1993, per la corretta applicazione degli articoli 7 e 10 del decreto-legge summenzionato, rispettivamente concernenti la comunicazione delle attività sperimentali e l'autorizzazione sanitaria alle strutture operanti nella sperimentazione.

L'ottemperanza alla nuova normativa del settore dovrà necessariamente comportare una stretta collaborazione, sia con la Direzione generale dei servizi veterinari di questo Ministero sia all'interno dello stesso Istituto superiore di sanità, con gli altri suoi laboratori comunque interessati al problema «sperimentale».

Questo conferma quanto già, del resto, desumibile dal citato decreto-legge, la cui attuazione è demandata a questo Ministero insieme allo stesso Istituto superiore di sanità e, per taluni aspetti, alle autorità locali, ai veterinari responsabili ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Dal canto suo detto Servizio fornisce un proprio attivo contributo anche ai lavori della Commissione delle Comunità europee per il recepimento e lo sviluppo applicativo della normativa in ambito comunitario, mantenendo opportuni contatti con altri analoghi istituti operanti altrove, quali - ad esempio - l'OLAR (Office of laboratory animal research) dipendente dai National institutes of health degli Stati Uniti.

Riguardo, infine, alla composizione del costituendo comitato tecnico-scientifico, l'Istituto superiore di sanità ha rappresentato che, secondo quanto in materia previsto dal ricordato decreto ministeriale 31 gennaio 1992, n. 286, la scelta dei «membri» esterni cadrà senz'altro su personalità particolarmente qualificate sotto il profilo scientifico e biomedico, a prescindere dall'ente di appartenenza.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
AZZOLINI

(21 ottobre 1992)

---



